

**ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L.**

I.I.P. srl - Via Pasubio, 5  
24044 DALMINE (BG)

Tel. +39 035 6224221  
Fax +39 035 6224220

CF e P.IVA  
13196620150

E-mail: info@iip.it  
www.iip.it



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE E PRODOTTI, ISPEZIONI, PROVE E FORMAZIONE

c.a. sig. Divanach  
Spett.le  
GIRPI  
BP 36 - Rue Robert Ancel  
76700 HARFLEUR (France)

e p.c. sig. Gurnari

Dalmine, 30 marzo 2009

**Oggetto: conformità al contatto con acqua potabile dei tubi in PVC-C (di nome commerciale: PVC-LHTA in formulazione Lucalor PEY 300/Marron e PVC-C Lucalor PEY 300/Coloris CM 304)**

Comunico che il "Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali" italiano ha confermato che i Vostri materiali PVC-C in oggetto si possono dichiarare conformi ai requisiti prescritti per la conduzione di acqua in pressione destinata al consumo umano in Italia. La dichiarazione di conformità si basa sulle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Sanitarie Francesi tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del DM italiano n. 174 del 6 aprile 2004. Per facilitare la comprensione di tutta la situazione, trasmetto in allegato:

- la comunicazione del Ministero della Sanità (allegato 1);
- la comunicazione che I.I.P. S.r.l. aveva inviato al Ministero della Sanità (allegato 2) assieme a tutta la documentazione richiesta (quella fornita da Girpi);
- l'articolo 5 del DM 174 (allegato 3) sulla base del quale i materiali Girpi in oggetto possono venir dichiarati conformi ai requisiti per la conduzione di acqua destinata al consumo umano (specificamente il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto che i criteri di valutazione igienico-sanitaria utilizzati dallo Stato francese per i materiali a contatto con l'acqua potabile sono comparabili-equivalenti a quelli dello Stato italiano).

Chiaramente I.I.P. S.r.l. si scusa con Girpi per il lungo tempo richiesto per ottenere questo risultato, che si doveva ottenere in brevissimo tempo. I.I.P. S.r.l. rimane comunque a Vostra disposizione per assisterVi più velocemente in altre occasioni.

Cordiali saluti.


Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.

(G. Vidotto)

Ministero della Salute

0012327-P-17/03/2009

DGPREV



*Ministero del Lavoro, della Salute*

*e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO IV

DEL L'EX MINISTERO DELLA SALUTE

.....

.....

.....

Spett.le  
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI s.r.l.  
Via Pasubio, 5  
24044 DALMINE (BG)

Att.: dott. Graziano Vidotto

OGGETTO: D.M. n. 174/2004 - Richiesta di parere circa il Policloruro di vinile clorurato

In risposta alla richiesta di parere circa l'utilizzo del Policloruro di Vinile Clorurato (PVC-C) per tubazioni per la conduzione in pressione di acqua destinata al consumo umano, valutata la documentazione prodotta in allegato, e, in particolare, quanto relativo alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità sanitarie francesi, si conferma che, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. in oggetto, tale materiale può essere dichiarato conforme ai requisiti prescritti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

Dott.ssa Liliana La Sala

Il responsabile del procedimento:  
dott.ssa Rossella Colagrossi

**ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L.**

I.I.P. srl - Via Pasubio, 5  
24044 DALMINE (BG)

Tel. +39 035 6224221  
Fax +39 035 6224220

CF e P.IVA  
13196620150

E-mail: info@iip.it  
www.iip.it



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE E PRODOTTI, ISPEZIONI, PROVE E FORMAZIONE

c.a. dr.ssa Colagrossi Rossella

Dalmine, 12 gennaio 2009

Spett.le  
Ministero della Sanità  
Via Giorgio Ribotta, n° 5  
00144 Roma

Oggetto: Tubazioni in Poli Cloruro di Vinile Clorurato (PVC-C) per condotte di fluidi in pressione

Riferimento: Decreto Ministeriale n° 174

A seguito della sua gentile comunicazione via e-mail del 08.12.2008 in merito alla procedura da seguire per la possibile modifica/aggiornamento del Decreto Ministeriale n° 174 inerente i manufatti plastici destinati al contatto con acqua potabile o da potabilizzare, come da sua richiesta, in allegato le trasmetto la documentazione inerente le tubazioni in oggetto che ci è stata inviata dalla ditta francese produttrice delle tubazioni in poli cloruro di vinile clorurato (PVC-C) per condotte di fluidi in pressione.

In particolare potrà trovare in allegato:

- Allegato 1: copia della e-mail fornitaci dal produttore delle tubazioni con i riferimenti del sito internet Francese ove si può trovare l'autorizzazione del PVC-C per il contatto con acqua potabile ([www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/eaux\\_alimentation/materiaux/sommaire.htm](http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/eaux_alimentation/materiaux/sommaire.htm)); come potrà verificare lei stessa dal sito è possibile "scaricare" il documento emesso dal Ministero della Sanità francese aggiornato al 1° marzo 2008 (vedere allegato 2) che contiene la lista dei materiali e dei manufatti destinati al consumo di acqua potabile,
  - Allegato 2: documento emesso dal Ministero della Sanità francese aggiornato al 1° marzo 2008 che contiene la lista:
    - a) dei laboratori abilitati dal Ministero per la verifica della conformità sanitaria,
    - b) dei materiali destinati al consumo di acqua potabile,
    - c) dei materiali destinati al consumo di acqua potabile;
- in particolare i riferimenti al PVC-C ed al produttore (Girpi) sono riportati a:
- a) Sommario paragrafi 1, 3.1,
  - b) Pagina 4 per i tubi (validità fino a maggio 2008),
  - c) Pagina 33 per i raccordi (validità fino ad agosto 2010).

Per quanto riguarda i tubi, l'azienda ha provveduto ad effettuare nuovi test presso il laboratorio IPL Insitut Pasteur de Lille (laboratorio abilitato dal Ministero francese – vedere allegato 3), ed ha ottenuto una attestazione di conformità sanitaria valida fino al 30.10.2013.


- Allegato 3: risultati dei test effettuati dal laboratorio IPL per i tubi ed attestazione di conformità sanitaria con validità fino al 30.10.2013,
- Allegato 4: risultati dei test effettuati dal laboratorio IPL per i raccordi ed attestazione di conformità sanitaria con validità fino al 18.11.2013,
- Allegato 5: circolari della Direzione Generale della Sanità
  - a) N° 99-217 del 12.04.1999 (rif SP 4 439 1660)
  - b) N° 2000-232 del 27.04.2000 (rif SP 4 439 1282)che regolano i materiali utilizzati nelle installazioni fisse per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.
- Allegato 6: estratto della direttiva 2002/72 CE da cui nella sezione A si evince che alle pagine:
  - a) 220/28 n° rif. 14530 per il cloro,
  - b) 220/34 n° rif. 26050 per il cloruro di vinile,i costituenti CI e CVM sono già inclusi nella lista positiva dei prodotti idonei al contatto alimentare

Oltre a quanto sopra esposto, le allego anche i risultati dei test chimico meccanici (allegati 7, 8 e 9) effettuati da IIP Srl su manufatti prelevati in prima persona presso il reparto produttivo del richiedente e che dimostrano, unitamente ai risultati delle verifiche effettuate in stabilimento, la rispondenza delle tubazioni ai requisiti della norma di prodotto (EN ISO 15877) e delle disposizioni legislative attualmente in vigore per i limiti di migrazione globale e del CVM previste dal decreto n° 174.

Nel comunicarle la disponibilità sia ad integrare la documentazione inviatale che per un eventuale incontro per discutere di ogni argomento in merito all'oggetto, le porgo distinti saluti.

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL

(dr. Graziano Vidotto)



**AmbienteDiritto.it**Legislazione  
Giurisprudenza**INTEK S.p.A.**Laboratorio Prove e Misure EMC - LVD -  
ATEX - Misure Campi CEM**SPECTRO div. Ametek Srl**Spettrometri ICP-OES, ED-XRF, A/S 26.000  
strumenti installati!

Annunci Google

Copyright © Ambiente Diritto.it

Allegato 3

## Decreto 6 aprile 2004, n. 174

**Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.**

(GU n. 166 del 17-7-2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al consumo umano;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 luglio 2000;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;

Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;

A d o t t a

il seguente regolamento:

### Capo 1

#### Disposizioni generali

#### Art. 1.

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

#### Avvertenza:

*Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

#### Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa

*alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. L'art. 9 cosi' recita:*

*"Art. 9 (Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1".*

*- Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n. 400/1988 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo.*

*Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".*

*- L'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 recanti: "Compilazioni dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato", cosi' recita: "Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio e' abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munira' di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini".*

*- La Direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 204 del 21 luglio 1988.*

*Nota all'art. 1:*

*- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse.*

#### **Art. 2.**

1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, cosi' come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto:

a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;

b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

*Nota all'art. 2:*

*- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: "Parametri e valori di parametro".*

#### **Art. 3.**

1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.

#### **Art. 4.**

1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualita' dell'acqua posta

successivamente in contatto con essi.

## Capo 2

### Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori

#### Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:

a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;

b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento;

c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.

3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.

#### Art. 6.

1. Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale od un nuovo costituente, previste dall'allegato IV al presente regolamento e comportanti la modifica o l'ampliamento degli allegati I, II, III, sono trasmesse al Ministero della salute, corredate dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato IV. Per la valutazione igienico-sanitaria dei rischi che i costituenti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti stessi possono comportare per la salute, il Ministero della salute acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanità. Le valutazioni sono effettuate considerando:

a) la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei prodotti finiti;

b) la composizione del prodotto finito e le caratteristiche tossicologiche dei costituenti utilizzati per la sua fabbricazione, nonché le sostanze suscettibili di migrare;

c) gli eventuali effetti del prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta al suo contatto.

#### Art. 7.

1. In applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento, il parere del Consiglio Superiore di Sanità, indica, ove necessario, la concentrazione massima nel prodotto finito delle sostanze suscettibili di migrare nell'acqua, nonché i valori limite di cessione delle stesse da rispettare nell'acqua posta a contatto con il prodotto finito medesimo. Qualora il parere del Consiglio Superiore di Sanità sia favorevole alla richiesta di cui al precedente articolo 6, il nuovo materiale o nuovo costituente viene inserito nel rispettivo allegato, mediante aggiornamento dello stesso, effettuato con le stesse modalità previste per l'adozione del presente regolamento. In caso di parere negativo, questo deve essere motivato e comunicato all'interessato.

#### Art. 8.

1. Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali da sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti sulle caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta con essi in contatto. Con il medesimo decreto sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le analisi da effettuare nell'ambito dei suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.

## Capo 3

### Disposizioni abrogate

#### Art. 9.

E' abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896